Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° | Roma - Lunedì, 30 settembre 1935 - Anno XIII | Numero 228

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire " a pagamento „ nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 settembre 1935-XIII, n. **1699.**
Autorizzazione a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania un'anticipazione fino alla somma di lire 60.000.000 da impiegarsi nell'interesse economico della Nazione italiana . . . . Pag. 4766

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. **1700.**
Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito della classe 1907, dell'arma di cavalleria . . . . Pag. 4766

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. **1701.**
Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa della classe 1909, appartenenti al servizio automobilistico militare, del 1° trimestre 1910 di sanità e del 2° semestre 1912 di sanità e sussistenza . . . . Pag. 4767

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. **1702.**
Richiamo alle armi, per mobilitazione, di militari di truppa della classe 1912 ascritti a ferma minore di terzo grado ed ascritti a qualsiasi altra ferma che abbiano prestato servizio inferiore ai tre mesi . . . . Pag. 4767

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. **1703.**
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di S. Marco e di Sardegna dell'Ordine di Frati Predicatori Domenicani con sede in Firenze . . . . Pag. 4768

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. **1704.**
Dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite della provincia di Savona . . . . Pag. 4768

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. **1705.**
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Stefano, in frazione Rosà del comune di San Vito al Tagliamento . . . . Pag. 4768

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1935-XIII.
Approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società austriaca «La Fenice» . . . . Pag. 4768

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1935-XIII.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società di assicurazione «Anonima Vita» con sede in Milano. . . . . . . Pag. 4769

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1935-XIII.
Norme di attuazione della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, relativa alla concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale . . . . Pag. 4769

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1935-XIII.
Modificazioni al regolamento per la organizzazione e lo svolgimento della Lotteria ippica di Merano . . . . . Pag. 4771

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1935-XIII.
Disposizioni concernenti la restituzione dei biglietti invenduti della Lotteria ippica di Merano . . . . . . Pag. 4772

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio irriguo di Cosasca in provincia di Novara. Pag. 4772

Ministero della guerra: Elenco dei tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli esistenti in commercio, che ai sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità . . . . Pag. 4772

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 30 SETTEMBRE 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Istituto mobiliare italiano**; Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1935-XIII, ed elenco di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 30 SETTEMBRE 1935-XIII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Settembre 1935-XIII (Fascicolo 9).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 settembre 1935-XIII, n. 1699.
Autorizzazione a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania un'anticipazione fino alla somma di lire 60.000.000 da impiegarsi nell'interesse economico della Nazione italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere i mezzi occorrenti alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania per estendere la propria azione nell'interesse economico della Nazione italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania un'anticipazione fino alla somma di 60.000.000 di lire da impiegarsi nell'interesse economico della Nazione italiana.
La detta anticipazione sarà versata in dieci rate annue eguali, scadenti il 30 settembre di ciascun anno, dal 1935 al 1944 inclusi.

Art. 2.

Con apposita convenzione, da stipularsi fra il Ministro per le finanze e la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, saranno determinate le modalità d'impiego della somma di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Gli atti ed i contratti occorrenti per l'esecuzione del presente decreto saranno soggetti a tassa fissa di registro di L. 10.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 1700.
Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito della classe 1907, dell'arma di cavalleria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;
Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richia-

mati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito, della classe 1907 residenti nel Regno, appartenenti all'arma di cavalleria.

Art. 2.

I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi stabiliti, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 4 settembre 1935 - Anno XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 1701.
Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa della classe 1909, appartenenti al servizio automobilistico militare, del 1° trimestre 1910 di sanità e del 2° semestre 1912 di sanità e sussistenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, numero 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi per mobilitazione i seguenti militari in congedo illimitato del Regio esercito, residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa della classe 1909, appartenenti al servizio automobilistico militare;

b) sottufficiali e militari di truppa di sanità e sussistenza, nati nel secondo semestre del 1912;

c) sottufficiali e militari di truppa di sanità, nati nel primo trimestre del 1910.

Art. 2.

I militari, richiamati a norma del precedente articolo, riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi stabiliti, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 13 settembre 1935 Anno XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 1702.
Richiamo alle armi, per mobilitazione, di militari di truppa della classe 1912 ascritti a ferma minore di terzo grado ed ascritti a qualsiasi altra ferma che abbiano prestato servizio inferiore ai tre mesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, numero 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito, della classe 1912, residenti nel Regno, ascritti a ferma minore di terzo grado, anche se abbiano già compiuto un periodo qualsiasi di servizio alle armi, e quelli ascritti a qualsiasi altra ferma che abbiano prestato servizio effettivo inferiore ai tre mesi.

Art. 2.

La durata del richiamo sarà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi stabiliti, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto ha vigore dal 23 settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 113. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. 1703.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di S. Marco e di Sardegna dell'Ordine di Frati Predicatori Domenicani con sede in Firenze.

N. 1703. R. decreto 23 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia di S. Marco e di Sardegna dell'Ordine di Frati Predicatori Domenicani con sede in Firenze, via Cavour, 48, in sostituzione della Congregazione di S. Marco dello stesso Ordine.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. 1704.
Dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite della provincia di Savona.

N. 1704. R. decreto 17 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Savona:

1. Bardinetto - Confraternita dei Disciplinanti sotto il titolo di Maria V. Assunta.
2. Calizzano - Confraternita dei SS. Giovanni Battista e Giovanni Evangelista.
3. Cosseria - Confraternita dei SS. Borromeo e Nicolò.
4. Mallare - Confraternita della Madonna della Neve.
5. Millesimo - Confraternita dei SS. Bernardino da Siena e Gerolamo.
6. Murialdo - Confraternita di S. Agostino.
7. Nasino - Confraternita dei Disciplinanti sotto il titolo di S. Maria Maddalena.
8. Oxiglia - Confraternita di S. Francesco d'Assisi.
9. Plodio - Confraternita dei SS. Angeli Custodi.
10. Roccavignale - Confraternita dei SS. Giovanni Battista e Giovanni Evangelista.
11. Vetria (Calizzano) - Confraternita di S. Giovanni Battista.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. 1705.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Stefano, in frazione Rosà del comune di San Vito al Tagliamento.

N. 1705. R. decreto 17 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Stefano, in frazione di Rosà del comune di San Vito al Tagliamento (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1935 - *Anno XIII*

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1935-XIII.
Approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società austriaca « La Fenice ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 619;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazione sulla vita « La Fenice » intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni di polizza attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale, presentata dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazioni sulla vita « La Fenice ».

Roma, addì 24 settembre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(3357)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1935-XIII.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società di assicurazione « Anonima Vita » con sede in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Anonima Vita » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società di assicurazione « Anonima Vita » con sede in Milano:

Tariffa 31, relativa all'assicurazione a vita intera a premio temporaneo di un capitale crescente pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 24 settembre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(3358)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1935-XIII.

Norme di attuazione della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, relativa alla concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 4 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, relativa alla concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale;

Su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La domanda per ottenere l'anticipazione deve essere redatta su carta bollata da L. 6 e indirizzata al Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per la cinematografia).

Nella domanda dovrà risultare:

1° il nome del produttore ed eventualmente del suo procuratore. Se trattasi di società, la propria ragione sociale ed il nome del suo legale rappresentante;

2° il domicilio del produttore o del procuratore della società;

3° l'ammontare del capitale costituito e versato, se trattasi di società;

4° la denominazione della pellicola da produrre;

5° il presunto costo per la produzione completa della pellicola;

6° l'importo delle spese già sostenute o da sostenere in proprio;

7° la somma che si richiede come anticipazione;

8° la firma del produttore o del suo procuratore e — per le ditte e le società — quella del loro legale rappresentante, dimostrando ai sensi di legge la facoltà del procuratore o del rappresentante legale.

Art. 2.

Alla domanda dovranno essere allegati i piani *finanziario, tecnico* ed *artistico* della pellicola da prodursi, nonchè copia dello statuto sociale e del verbale di nomina del Consiglio di amministrazione se trattasi di società legalmente costituita.

Inoltre, alla domanda stessa potrà unirsi qualsiasi altro documento atto a dimostrare la competenza tecnica e la capacità finanziaria della ditta produttrice.

Art. 3.

Dal *piano finanziario* dovranno risultare in modo dettagliato tutte le spese necessarie per la produzione della pellicola, come: il costo della mano d'opera per mercedi agli operai; le paghe al personale tecnico, artistico ed amministrativo; il costo dei materiali occorrenti; l'importo dell'affitto dello stabilimento di produzione e qualsiasi altra spesa, in genere, al fine di stabilire il presunto costo complessivo del film.

In altra parte dovranno essere specificate quali entrate sono preventivate per lo sfruttamento del film.

All'uopo dovranno essere indicati i contratti eventualmente già stipulati per lo sfruttamento della pellicola di cui trattasi, sia per l'interno che per l'estero o, altrimenti, il piano di sfruttamento.

Art. 4.

Tale piano dovrà essere redatto sulla base delle condizioni correnti sul mercato per il noleggio del film all'interno, per la cessione dei diritti di sfruttamento all'estero e tenuto conto dell'importanza prevista del lavoro.

Qualora siano stati già stipulati contratti, gli stessi dovranno essere allegati al piano e, in ogni altro caso, dovranno essere fornite, per quanto possibile, la documentazione e la giustificazione delle previsioni denunciate.

Art. 5.

Il *piano tecnico* darà precisi ragguagli circa l'esecuzione della pellicola, con l'indicazione del direttore di produzione del film, dello stabilimento di produzione, del sistema di registrazione sonora, dello stabilimento di sviluppo e stampa e di altri eventuali elementi tecnici a complemento dei precedenti.

Art. 6.

Il *piano artistico* dovrà porre in evidenza il genere ed il soggetto della pellicola (sceneggiatura definitiva in duplice copia) e dovrà fornire altresì l'indicazione del regista, aiuto-regista, operatore, soggettista, sceneggiatore, interpreti principali, musicista, architetto e scenografo.

Art. 7.

I *piani artistico, tecnico* e *finanziario* dovranno essere approvati dal Ministero per la stampa e la propaganda.

La domanda dovrà, inoltre, essere corredata da quelle altre notizie che la Direzione generale per la cinematografia riterrà opportuno richiedere.

Art. 8.

Il Comitato — di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, che deve deliberare sulle domande di anticipazione — viene costituito con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda: i suoi membri durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Tale Comitato si adunerà sempre quando se ne ravvisi la necessità, in seguito a convocazione del direttore generale per la cinematografia, fatta mediante comunicazione scritta almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione.

Un sommario delle pratiche in esame, da discutersi in seno al Comitato, verrà comunicato preventivamente ai singoli membri per opportuna istruzione e conoscenza.

Le deliberazioni del Comitato saranno prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Ai membri del Comitato verranno corrisposte le indennità di presenza stabilite dall'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, salvo la doppia riduzione del 12 % ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 10.

Il Comitato terrà conto della solidità economica e finanziaria della ditta e delle peculiari caratteristiche, soprattutto etiche, della pellicola per la quale è richiesta l'anticipazione, tenendo particolarmente presenti le possibilità di sfruttamento che essa può offrire.

Art. 11.

L'atto di concessione dell'anticipazione del Ministero per la stampa e la propaganda dovrà indicare:

1° la denominazione della ditta alla quale verrà fatta l'anticipazione e la persona incaricata della riscossione;

2° il nominativo della pellicola da prodursi;

3° l'ammontare della somma concessa in anticipazione;

4° la prescritta ripartizione della somma concessa e determinazione della quota e del periodo in cui essa sarà corrisposta;

5° la designazione degli enti e delle ditte a cui verrà affidato il noleggio della pellicola per l'interno od il diritto di sfruttamento della stessa all'estero;

6° l'incarico alla Società italiana degli autori e degli editori di riscuotere presso le sale cinematografiche del Regno tutte le quote derivanti dal noleggio della pellicola fino al totale rimborso dell'anticipazione;

7° quelle altre condizioni che il Ministero per la stampa e la propaganda crederà opportuno fissare.

Qualora il costo di produzione di ciascuna pellicola risulti superiore alla somma alla quale venne commisurata l'anticipazione, questa non potrà essere aumentata. La somma spesa in più sarà recuperata dal produttore dopo l'integrale recupero dell'anticipo dello Stato.

Art. 12.

Qualora il piano di sfruttamento non presenti, a giudizio del Comitato, sufficiente garanzia per il recupero delle somme anticipate, il Comitato potrà subordinare la concessione dell'anticipazione ad una modifica del piano stesso, designando eventualmente altri enti o ditte per il noleggio della pellicola.

Art. 13.

Per ottenere i pagamenti rateali dell'anticipazione, il produttore dovrà presentare apposita domanda corredata dai documenti che comprovino l'avvenuto adempimento delle condizioni apposte nell'atto di concessione e, in particolare, l'avvenuta erogazione delle quote di spesa a suo carico.

Art. 14.

Il noleggio della pellicola dovrà essere effettuato dalle ditte concessionarie per lo sfruttamento nel Regno in base alle norme del vigente contratto-tipo di noleggio e con piena osservanza delle disposizioni della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1083, sulla proiezione obbligatoria delle pellicole nazionali. Gli eventuali contratti di sub-concessione per lo sfruttamento della pellicola devono essere approvati dal Comitato.

Nei contratti di noleggio dovrà risultare l'incarico alla Società italiana degli autori e degli editori di riscuotere presso le sale cinematografiche del Regno tutte le quote derivanti dal noleggio delle pellicole fino al totale rimborso dell'anticipazione.

Nei singoli contratti di noleggio l'esercente dovrà impegnarsi ad effettuare i pagamenti per il noleggio delle pellicole esclusivamente agli agenti della Società italiana degli autori e degli editori alle scadenze fissate nel contratto stesso in conformità alle disposizioni stabilite dal contratto-tipo.

Art. 15.

I contratti di concessione per lo sfruttamento della pellicola — qualora non siano stati già allegati alla domanda di cui all'art. 7 — dovranno essere notificati al Ministero per la stampa e la propaganda ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, entro dieci giorni dalla loro stipulazione.

Art. 16.

Gli incassi derivanti dallo sfruttamento all'estero verranno effettuati direttamente dalla Società italiana degli autori e degli editori, oppure — sotto la sua responsabilità — da Istituti o da enti da essa delegati.

Art. 17.

Ai fini dell'art. 4 della legge, il Ministero per la stampa e la propaganda pubblicherà semestralmente un elenco delle ditte autorizzate al noleggio delle pellicole. Al riguardo, il Ministero stesso procederà previo parere della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

Art. 18.

La domanda per ottenere l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate al noleggio dovrà presentarsi al Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per la cinematografia) su carta da bollo, corredata da un certificato

rilasciato dal competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dal quale risulti la durata di esercizio e l'attività spiegata dalla ditta nel ramo del noleggio cinematografico.

Art. 19.

La Società italiana degli autori e degli editori, entro i primi venti giorni di ciascun mese, dovrà inviare al Ministero per la stampa e la propaganda l'elenco delle riscossioni avvenute per diritti di noleggio, indicando anche l'ammontare della provvigione ad essa spettante: copia dell'elenco stesso dovrà essere inviata al produttore.

L'elenco dovrà essere compilato distintamente per ciascuna pellicola cinematografica ed in modo che risultino gli incassi nel mese precedente per ciascun contratto di noleggio.

Il Ministero per la stampa e la propaganda — in base agli elementi comunicati dalla Società italiana degli autori e degli editori e degli altri elementi in suo possesso, a seguito degli accertamenti eseguiti in ordine allo sfruttamento commerciale delle pellicole — stabilirà, in base al contratto di concessione, quali siano le spettanze del produttore e del noleggiatore. Emetterà, quindi, l'autorizzazione alla Società italiana degli autori e degli editori per il versamento al produttore e l'ordine di versamento allo Stato delle somme riscosse.

Art. 20.

Il versamento al produttore sarà fatto mediante assegno bancario. Quello delle somme dovute allo Stato sarà eseguito presso la Sezione di Tesoreria al nome del produttore, con imputazione all'apposito capitolo di bilancio.

Una nota dei versamenti effettuati verrà rimessa dalla Società italiana degli autori e degli editori al Ministero per la stampa e la propaganda nei primi dieci giorni di ciascun mese.

Nello stesso periodo di ogni mese, la Società italiana degli autori e degli editori invierà, inoltre, la contabilità riassuntiva delle somme riscosse e versate, distinte per le singole commissioni di noleggio in corso.

Art. 21.

Il compenso spettante alla Società italiana degli autori e degli editori per i servizi di riscossione della quota di cui all'art. 11, n. 6, del presente regolamento, verrà determinato dal Ministero per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministero delle finanze. L'onere relativo sarà a carico del produttore.

Art. 22.

Nel caso contemplato dal 3° comma dell'art. 5 della legge, il Ministero per la stampa e la propaganda darà l'ordine alla predetta Società italiana degli autori e degli editori di riscuotere i diritti di noleggio su altra pellicola dello stesso produttore.

Ove ricorra, invece, l'ipotesi prevista dal primo capoverso dell'art. 7, il Ministero per la stampa e la propaganda disporrà affinchè la Società italiana degli autori e degli editori provveda subito al versamento delle somme riscosse a favore dello Stato, sospendendo i pagamenti a favore dei produttori.

Conseguito il rimborso totale dell'anticipazione e il pagamento della provvigione, il Ministero darà ordine alla Società italiana degli autori e degli editori di sospendere le riscossioni e di notificare al produttore una liquidazione di dare e di avere.

Trascorsi trenta giorni da tale notifica senza che sia pervenuta alcuna opposizione al Ministero per la stampa e la propaganda, non saranno ammesse contestazioni di sorta.

Art. 23.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1935-XIII.
Modificazioni al regolamento per la organizzazione e lo svolgimento della Lotteria ippica di Merano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, relativo alla istituzione di una lotteria ippica a favore delle Opere assistenziali del Regime;

Visto il decreto 14 giugno 1935-XIII del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1935, con cui è stato approvato il regolamento per la organizzazione e lo svolgimento della lotteria suddetta;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed integrare alcune norme del predetto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento 14 giugno 1935, secondo capoverso, resta così modificato:

« La Lotteria per l'anno 1935 è collegata alle corse di cavalli che avranno luogo in Merano nel giorno in cui si disputerà il Gran Premio e sarà regolata, per tutto ciò che riflette le corse stesse, dalle norme stabilite dai regolamenti del Jochey Club Italiano e dalla Società degli Steeple-Chases d'Italia ».

Art. 2.

Tutte le matrici dei biglietti venduti, raccolte e custodite negli archivi principali e succursali del Lotto, dovranno dalle Intendenze, sedi di archivio, a decorrere dal 15 settembre 1935, essere inviate al Ministero delle finanze, Servizi del lotto, con un prospetto distinto per serie.

Le matrici che perverranno dopo l'anzidetta data, alle Intendenze, sedi di archivio o non, dovranno essere dalle Intendenze stesse trasmesse immediatamente al Ministero delle finanze, Servizi del lotto.

Il Ministero delle finanze, Servizi del lotto, provvederà a conservare e classificare, previo opportuno controllo e registrazione, le matrici ricevute e le concentrerà poi, prima dell'estrazione, a Merano per tenerle a disposizione nelle operazioni di estrazione.

È abrogata qualsiasi contraria disposizione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla formalità della registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(3363)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1935-XIII.
Disposizioni concernenti la restituzione dei biglietti invenduti della Lotteria ippica di Merano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, relativo alla istituzione di una lotteria ippica a favore delle Opere assistenziali del Regime;

Visto il decreto 14 giugno 1935-XIII del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1935, con cui è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e e lo svolgimento della lotteria suddetta;

Ritenuta l'urgenza di stabilire le date di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria nel Regno e nelle Colonie e Possedimenti Italiani, e l'opportunità di abbreviare il termine stabilito per la restituzione dei biglietti invenduti;

Visti gli articoli 12, 13 e 15 del predetto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

La data delle corse dei cavalli collegate con la Lotteria ippica di Merano è fissata per il giorno 20 ottobre 1935-XIII, in cui si disputerà il « Gran Premio Merano ».

La chiusura della vendita dei biglietti della lotteria nel Regno e nella Libia è fissata con la mezzanotte del giorno 3 ottobre e quella nelle altre Colonie e Possedimenti Italiani alla mezzanotte del 30 settembre 1935-XIII.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 12 del regolamento 14 giugno 1935-XIII, sulla Lotteria ippica di Merano, è così modificato:

« I biglietti invenduti dovranno essere restituiti dai venditori alle rispettive Intendenze di finanza contemporaneamente all'ultima resa delle matrici dei biglietti venduti ed in ogni caso non oltre il quarto giorno dalla chiusura della vendita stabilito dal comma terzo del detto art. 12 ».

Art. 3.

Il capo sezione del Ministero delle finanze cav. uff. dott. Domenico Gallo è delegato alla esecuzione delle operazioni di estrazione e redazione dei relativi verbali agli effetti e ai sensi di cui all'art. 15 del regolamento sulla lotteria e agli articoli 95 e 96 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In caso di impedimento del detto funzionario è delegato il cav. dott. Alfredo Bisogno, 1° segretario nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà sottoposto alla formalità della registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(3364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di Cosasca in provincia di Novara.

Con R. decreto 24 aprile 1935, n. 1394, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre stesso anno, al registro 24, foglio 333, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di Cosasca, con sede nel comune di Trontano, in provincia di Novara.

La proposta di costituzione del Consorzio che ha un comprensorio di ettari 25.40.64, fu deliberata nell'assemblea generale dei proprietari interessati, tenuta in Trontano il 17 luglio 1932.

(3331)

MINISTERO DELLA GUERRA

ISPETTORATO DEL MATERIALE AUTOMOBILISTICO.

Elenco dei tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli esistenti in commercio, che ai sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità.

Il Ministero della guerra rende noto che i seguenti tipi di autocarri e di trattori agricoli, soddisfacenti, rispettivamente, alle condizioni richieste dagli specchi A e D del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità ai sensi del R. decreto stesso per gli anni 1936, 1937, 1938.

Autocarri pesanti.

1° Autocarro tipo 633 N. della ditta Fiat di Torino.
2° Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino.
3° Autocarro tipo D. 80 M.N. a olio pesante della fabbrica Isotta Fraschini di Milano.
4° Autocarro O.M. tipo 1. C.R.D. della Soc. An. O.M. di Brescia.
5° Autocarro O.M. tipo 3. B.O.D. della Soc. An. O.M. di Brescia.

Trattori agricoli.

1° Trattrice agricola P. 4M 40 HP della Motomeccanica di Milano.
2° Trattrice agricola a cingoli tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena.
3° Trattrice agricola a cingoli tipo 20 (708 C) della O.C.I. Modena.
4° Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP della Soc. Motomeccanica di Milano.

I premi di buona manutenzione contemplati negli articoli 14 e 15 del citato R. decreto n. 1449 per i suddetti autocarri e trattori per il triennio 1936, 1937, 1938, sono stabiliti nella seguente misura:

Autocarri pesanti.

1° Autocarro tipo 633 N. della ditta Fiat di Torino	L.	1500
2° Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino	»	2000
3° Autocarro tipo D. 80 a olio pesante della ditta Isotta Fraschini di Milano	»	1800
4° Autocarro O.M. tipo 1. C.R.D. della Soc. An. O.M. di Brescia	»	1300
5° Autocarro O.M. tipo 3. B.O.D. della Soc. An. O.M. di Brescia	»	1100

Trattori agricoli.

1° Trattore agricolo P. 4M 40 HP della Motomeccanica di Milano	L.	1500
2° Trattrice agricola a cingoli tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena	»	1500
3° Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) della O.C.I. di Modena	»	1350
4° Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP della Soc. Motomeccanica di Milano	»	1000

Roma, settembre 1935 - Anno XIII

Il generale ispettore: BUGNANI.

(3372)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.